

Un progetto educativo che richiede condivisione

di Cinzia Olivieri

*Spesso
i genitori
sono diffidenti
verso
i comprensivi
se non vedono
un miglioramento
dell'offerta
formativa,
ma solo
i disagi*

Vecchi comprensivi, nuove polemiche

Sebbene l'istituzione dei comprensivi non appartenga alla storia recente, essi sono tornati all'attenzione dei media da quando l'art. 19, comma 4, del d.l. n. 98/2011, *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria* convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, ha stabilito che dall'anno scolastico 2011-12 tutte le istituzioni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado siano aggregate in istituti comprensivi (1).

Nonostante il dichiarato obiettivo di 'stabilizzazione finanziaria' (che si traduce inevitabilmente in tagli alle risorse), chi crede nelle potenzialità del comprensivo invita a prescindere dalle ragioni contingenti e a non temerne le conseguenze sul piano pratico che inevitabilmente produce un cambiamento. Invece è proprio questa trasformazione che preoccupa i genitori e determina l'imperversare delle polemiche.

Indipendentemente dall'ideale progetto educativo verticalizzato, la soppressione di istituzioni scolastiche e la riunione formale di ordini di scuole e plessi diversi con diverse esigenze cagiona l'apprensione per gli effetti sull'organico, sull'offerta e sulla gestione e organizzazione anche in considerazione dell'aumento del numero complessivo di alunni. Questo perché un'unità apparente e 'coatta' non produce automaticamente condivisione di un unico progetto educativo (2).

1) La frettilosità delle scelte ha sollecitato molte polemiche: <http://www.cesenatoday.it/cronaca/>. L. MATERGI: <http://www.0564news.it/notizia>.

2) Istituti comprensivi: una scuola sbagliata, in <http://www.agetoscana.it>. V. PERUGIA, *Rivoluzione scolastica, scattano le polemiche*, in <http://perugia.virgilio.it>. Sette

Comprensivi ieri e oggi

Per comprendere appieno il perché delle proteste occorre effettuare un piccolo *excursus* storico dei comprensivi (3).

La legge 97/1994 tendendo alla "salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane" all'art. 21 introdusse la possibilità di costituzione nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado.

In questa formulazione si evidenzia, oltre alla mancanza di alcuna volontà impositiva, l'assenza di limiti dimensionali se non in rapporto alla popolazione, che si accompagna alla percezione di un istituto che fisicamente raccolga le varie classi del primo ciclo di istruzione in un unico complesso.

Nel 1996 la legge n. 662 nell'ambito delle "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" dispose all'art. 1, comma 70, la definizione con decreto ministeriale di criteri e parametri generali per la riorganizzazione della rete scolastica, prevedendo in primo luogo *una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe*, e la costituzione, *ove necessario*, su tutto il territorio nazionale, di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado.

Possono essere così costituiti comprensivi su tutto il territorio nazionale 'ove necessario' e l'obiettivo di razionalizzazione della finanza pubblica si persegue in questa circostanza con la "riduzione del numero massimo di alunni per classe".

giorni a Tortona: Polemiche per i nuovi istituti comprensivi, Viguzzolo non ci sta, in <http://www.settegiorniatortona.it/>.

3) G. CERINI, *Istituti comprensivi: e adesso...?* in <http://www.edscuola.it/archivio>.



*È evidente
 il legame
 tra istituto
 comprensivo
 e autonomia,
 ma non c'è stata
 l'auspicata
 riforma
 degli organi
 di partecipazione*

La legge n. 59/1997 all'art. 21 intervenne successivamente a estendere ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, la personalità giuridica degli istituti tecnici, professionali e d'arte disponendo l'individuazione dei requisiti dimensionali ottimali.

Peraltro lo stesso articolo prevedeva la delega al Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, "a emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico... valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti".

Mentre questa riforma ancora langue, con il d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 si sono dettate le norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche prevedendo, nell'elaborazione dei piani provinciali di dimensionamento, ampio coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici anche attraverso la prevista acquisizione di pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali degli istituti d'istruzione

interessati, nonché la partecipazione del presidente del consiglio scolastico provinciale alla conferenza provinciale. I parametri numerici vedono istituzioni costituite da un numero di alunni tra 500 e 900 con la possibilità di riduzione a 300 per gli istituti comprensivi e omnicomprensivi (è prevista infatti la possibilità di costituire comprensivi con istituti di ogni ordine e grado) dei comuni montani e di aumento del limite massimo nelle aree ad alta densità demografica.

Dunque il comprensivo dapprima rappresenta una potenzialità organizzativa per favorire le esigenze dei comuni montani, poi, un'esigenza per mantenere o raggiungere i limiti dimensionali ottimali (e necessari) per il riconoscimento dell'autonomia. Pertanto il progetto didattico risulta in subordine alle esigenze di carattere organizzativo... e di sopravvivenza.

L'art. 19, comma 4, della legge n. 111/2011, pur ispirato a esigenze di contenimento della spesa, giustifica la costituzione dei comprensivi conseguente

*L'assenza
di organismi
di governance
territoriale
rende
più difficile
costruire
il consenso
e la partecipazione
della comunità
locale*

alla soppressione delle istituzioni scolastiche autonome di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado con la finalità di "garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione" elevando i requisiti dimensionali minimi stabiliti in almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni "site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche". Può essere dunque comprensibile che non si percepisca una logica organizzativa positiva.

A tanto si aggiunge che il d.P.R. 81/2009, dettando le norme per la riorganizzazione della rete, scolastica ha previsto l'incremento del numero minimo e massimo di alunni per classe. Con la nota 7 ottobre 2011, n. 8220 si precisa che "l'art. 19, commi 4, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, modifica sia l'assetto organizzativo che i parametri previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233" (che prevedeva piani di dimensionamento 'provinciali').

Se le Regioni, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento delle reti scolastica, come ribadito anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200/2009, detta nota conferma che risultano vigenti tuttora le procedure previste dal d.P.R. n. 233/1998.

Un progetto didattico senza partecipazione?

Sebbene si convenga che "spetta agli Enti locali formulare le proposte di aggregazione in istituti comprensivi", il d.P.R. 233/1998 prevedeva, come si è predetto, un coinvolgimento partecipativo che attualmente è impedito dalla mancanza di organi collegiali territoriali (sebbene mai formalmente 'aboliti' non essendosi realizzati i presupposti per l'entrata in vigore del d.lgs. 233/1999) e di luoghi di condivisione come le Consulte (4).

4) C. OLIVIERI, *La Consulta provinciale dei*

Pertanto, se già è arduo convincere sulla positività di un cambiamento ispirato a un contenimento di spesa, quando i genitori (e i consigli di istituto) non sono coinvolti né adeguatamente informati in merito, mancando l'impianto partecipativo e senza opportunità di esprimersi, proporre, chiedere, subentrano le proteste... Infatti laddove il coinvolgimento c'è stato, appare abbia favorito una risoluzione positiva e condivisa (5). Le difficoltà del resto sono state confermate dalla recente nota ministeriale del 13 dicembre 2011 che prevede alcune 'deroghe' e 'temperamenti'.

Non dimentichiamo che 'l'offerta' se viene 'elaborata' dai docenti, ma dovrebbe essere (ai sensi del d.P.R. 275/1999) condivisa preliminarmente e successivamente dai e con i genitori. Solo con il coinvolgimento di tutte le componenti può essere costruito un vero curriculum verticale.



genitori, in "Rivista dell'Istruzione", n. 6, 2010; http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/consulta_provinciale_dei_genitori.pdf.

- 5) M.C. DEPALMA, *Scuole, varati gli accorpamenti*, in <http://www.barisera.net/>.
M. GABRINI, *Ecco la nuova mappa scolastica della nostra montagna*, in <http://www.redacon.it/2011>.

Cinzia Olivieri

Cura lo "Sportello Genitori, Studenti e Scuola" di Educazione&Scuola
<http://www.apritiscuola.it/consultadeigenitori>